



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901138 - Pres. 0935-901179 - Fax: 0935-905428
Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX
e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it – sito: www.istitutomedi.gov.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"
Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI PERSONALE INTERNO E ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO l'art. 7 comma 6 e 6-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;
VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;
VISTO il D.I. n.326/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.";
VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]";
VISTA la Circolare n 5/2006 del Ministero del Lavoro in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co.;
VISTO il Decreto Legge n.112/2008 e la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;
VISTA la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO in particolare l'art.7 c.6 e c.6bis e l'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. di Comparto Scuola siglato il 19/04/2018 ;
CONSIDERATO che per ciascuna attività o progetto per i quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

APPROVA

Ai sensi dell'art.43 e 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 il seguente regolamento in materia di contratti di prestazioni d'opera con esperti interni ed esterni che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno prioritariamente avvisato ai fini di una selezione ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs.165/2001, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e s.m.i..

Sono esclusi dal rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto tutti gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, in applicazione del comma 6, art.53, D.Lgs.165/2001.

Art.2

Modalità individuazione Esperto Interno

Il Dirigente Scolastico, procede alla selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, a seguito di avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale.

Art.3

Modalità individuazione Esperto Esterno

Il Dirigente Scolastico, soltanto dopo l'esito negativo della selezione tra personale interno dell'Istituzione Scolastica, procederà alla individuazione dell'esperto esterno seguendo la sotto elencata procedura:

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
2. In ogni caso si applica la procedura semplificata, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, per incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 5.000,00.
3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso/Bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Art.4

Requisiti per partecipare alla selezione

Per l'ammissione alla selezione e al conferimento dell'incarico dei candidati che siano persone fisiche occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
- f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che sia di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di Associazioni o Società, il legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione.

In tali circostanze, tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e consegnati i curricula vitae dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione, che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati (dalla lettera a alla lettera f).

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione con i loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione con tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento dei tirocinanti nella nostra realtà scolastica.

Art.5

Pubblicazione degli avvisi di selezione interna

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, a collaborare ai Progetti del PTOF.

2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per sette giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:

- a. Oggetto della prestazione;
- b. Tempi di attuazione;
- c. Durata del contratto;
- d. Compenso max proposto;
- e. Modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
- f. Tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

3. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando di cui al successivo art.6.

Art.6

Pubblicazione dei bandi per l'individuazione degli Esperti Esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.
2. Esaurita la procedura prevista al precedente art.5, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito bando per dieci giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.
3. Il bando deve contemplare:
 - a. Oggetto della prestazione;
 - b. Tempi di attuazione;
 - c. Durata del contratto;

- d. Compenso max proposto;
 - e. Modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.
 - f. Tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
4. Dopo la data di scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata.

Art.7

Modalità di istanza di partecipazione agli avvisi di selezione interna e ai bandi per l'individuazione degli esperti esterni

1. La domanda di partecipazione all'avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare:
 - a. Dati anagrafici
 - b. Titoli culturali
 - c. Esperienze professionali
 - d. Pubblicazioni
 - e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
 - f. Titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)
 - g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni)
 - h. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni)
2. Alla domanda vanno allegati:
 - a. Curriculum vitae in formato europeo;
 - b. Certificato penale (solo per i candidati esterni);
 - c. Documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b, c, d, g.

La documentazione di cui alle lettere b, c, d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

Art.8

Criteri di valutazione delle candidature per la selezione interna e per l'individuazione degli Esperti Esterni, anche in Progetti PON

Per la valutazione comparativa dei candidati esperto interno/esterno, in considerazione della specificità del progetto, si farà riferimento ai seguenti titoli ed esperienze valutabili:

- Titolo di studio

Curriculum del candidato con:

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- Esperienze metodologiche – didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri (il cui punteggio è specificamente dettagliato nell'allegato 1):

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto già valutate.

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- Minor onere economico a carico dell'Istituto (quando è previsto un'offerta economica);
- A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano già lavorato con valutazione positiva nell'Istituto

- Maggior punteggio nei titoli professionali;
- Candidato più giovane;

Nel caso in cui “l’esperto” sia una Associazione o una Ditta, la normativa di riferimento è quella del Codice degli Appalti e del DI 129/2018 e le relative indicazioni operative fornite dall’ANAC con le Linee Guida.

Art.9

Individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi di una Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle candidature.
2. La Commissione è formata da tre persone; ne fa parte, di diritto, il Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate.
4. L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
5. Nei dieci gg. successivi lavorativi al termine dell’Avviso/Bando, il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell’Istituto la graduatoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso reclamo da parte degli interessati nei successivi cinque gg. lavorativi, se non diversamente espresso nell’Avviso/Bando.
6. In caso di assenza di reclami, l’Avviso/Bando si intende definitivo. Diversamente, i reclami sono esaminati nei successivi cinque gg. lavorativi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i dieci gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei reclami, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell’Istituto.

Art.10

Tempi e modalità per i reclami

1. I concorrenti (sia interni che esterni) hanno facoltà di produrre reclamo avverso le determinazioni dell’Amministrazione scolastica entro i cinque gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall’Istituto, se non diversamente espresso nell’Avviso/Bando.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico: il reclamo va esclusivamente prodotto, brevi manu, o trasmesso a mezzo posta certificata.
3. I reclami sono esaminati dal Dirigente scolastico, che eventualmente è coadiuvato dalla Commissione di cui all’art.9 del presente Regolamento.

Art.11

Esclusione dalla partecipazione agli avvisi di selezione interna e/o bandi

Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:

1. Pervenute oltre i termini stabiliti;
2. Non compilate come richiesto;
3. Incomplete;
4. Non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Regolamento.

Il personale interno è escluso dal Bando, avendo accesso prioritario all’Avviso di Selezione interna.

Art.12

Pubblicazione dell’individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti artt. 9 e 10, entro trenta gg dal termine di scadenza dell’Avviso/Bando, il Dirigente scolastico pubblica all’Albo online dell’Istituto, la graduatoria definitiva redatta per l’individuazione dei contraenti.
2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.

Art.13

Determinazione del compenso

Al fine di determinare i compensi, il D.S. farà riferimento:

- Alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- Alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al D.I. 12 ottobre 1995, n. 326;
- a compensi forfettari, ove più convenienti all'istituzione scolastica e/o per particolari prestazioni professionali (tra cui RSPP, etc.).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire un compenso eccedente l'importo tabellare dandone adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è da intendersi sempre omnicomprendente di tutti gli oneri di legge, nonché di ogni spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico.

Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita notula, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente Scolastico dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione contrattuale. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato e il pagamento avverrà previa verifica dell'eventuale regolarità contributiva.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente Regolamento, è dettagliato nell'allegato 2.

Art.14

Stipula del Contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
3. Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n.6, ha il seguente contenuto minimo:
 - a. Parti contraenti;
 - b. Oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. Durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. Entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - e. Luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - f. Impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata (report finale);
 - g. Acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
 - h. Spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
 - i. La previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - j. La possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o

non svolga la prestazione

Nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

- k. La previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 1. Informativa per il trattamento dei dati personali.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio di Istituto. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
7. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è conservata agli atti della scuola.

Art.15

Rescissione del contratto

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art.16

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo n°165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n°165/2001.

Art.17

Proprietà delle risultanze

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art.18

Norma di rinvio

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Art.19

Norma di esclusione

Il presente Regolamento non disciplina le modalità di individuazione del personale e dei relativi compensi, finanziati con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e/o con altre risorse il cui utilizzo sia disciplinato da apposite norme contrattuali e legislative.

Art.20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione.

Art.21

Pubblicizzazione

Il Presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica.

Art.22

Norme finali

Il presente Regolamento, composto da n. 22 articoli e dagli allegati n.1 e n.2, è approvato dal Consiglio di Istituto in data ___/___/2020 con delibera n. ____ e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo Collegiale competente.